

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2885)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 8ª Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati nella seduta del 7 marzo 1968 (V. Stampato n. 1816)

d'iniziativa dei deputati NICOLAZZI, CARIGLIA, DI VAGNO, BUZZI, BORGHI e ZUCALLI

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
l'8 marzo 1968*

Insegnamento della lingua internazionale esperanto e della
relativa letteratura nelle scuole secondarie di secondo grado

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato ad istituire corsi annuali facoltativi, e comunque non sostitutivi di altri insegnamenti linguistici, di lingua e letteratura esperanto presso istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado in base alle domande presentate a ciascuno dei predetti istituti da parte di non meno di 25 studenti all'atto della loro regolare iscrizione.

Qualora il numero dei richiedenti nelle singole scuole di una medesima sede sia inferiore a 25, i Provveditori agli studi raggruppano gli alunni, interessati alla frequenza dei corsi, presso uno o più istituti in modo da soddisfare alle condizioni di cui al precedente comma.

Art. 2.

All'insegnamento della lingua e letteratura esperanto si provvede mediante incarichi annuali da conferire secondo graduatoria per titoli a personale in possesso di laurea, che ne abbia fatto domanda ai Provveditori agli studi entro i termini fissati annualmente dall'ordinanza per gli incarichi e supplenze, e che risulti fornito del diploma di magistero rilasciato dall'Istituto italiano di esperanto.

I predetti incarichi possono costituire completamente d'orario per gli insegnanti di ruolo o non di ruolo che svolgano corsi normali d'altre materie con orario non completo.

Art. 3.

I corsi annuali di lingua e letteratura esperanto si svolgono per due ore settimanali ciascuno secondo orari stabiliti dai capi di istituto, non coincidenti con quelli degli insegnamenti di ruolo.

I programmi di ogni corso, presentati dai singoli insegnanti, sono preventivamente approvati in apposita riunione dal Consiglio di presidenza, al quale spetta altresì di soprintendere al loro regolare svolgimento. Gli scrutini si effettuano annualmente.

Art. 4.

Dopo un triennio di applicazione della presente legge, il Ministro della pubblica istruzione presenterà al Parlamento un'apposita relazione sui corsi di lingua e letteratura esperanto effettuati, nonchè sul valore dell'esperienza da essi risultante ai fini della possibilità e della convenienza di assumere tale insegnamento fra quelli ordinari di lingue e letterature nelle scuole secondarie di secondo grado.

Art. 5.

Il numero dei corsi di lingua e letteratura esperanto è stabilito dal Ministro della pubblica istruzione, al quale i Provveditori agli

studi delle province interessate sono tenuti a far pervenire le relative proposte non oltre il 30 settembre di ciascun anno scolastico.

Agli insegnanti di esperanto spetta la medesima retribuzione stabilita per gli incaricati di ruolo *B*.

Art. 6.

Le spese per i corsi di cui alla presente legge, commisurate in lire 10 milioni per l'anno scolastico 1968-69, sono imputate ai capitoli del bilancio della pubblica istruzione relativi a stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di ruolo, dei ruoli transitori e non di ruolo nei vari ordini di scuole secondarie di secondo grado presso cui si svolgono i corsi.